



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Monza

Sezione Terza Sezione

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giovanni Battista Nardecchia
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2078/2019 R.G. promossa da:

AMBROGIO CF ,
con il patrocinio degli avv. e , con elezione di domicilio in
;

ATTORE

contro:

ELROND NPL 2017 S.R.L. CF , assistito e difeso dall'avv. ,
nel domicilio eletto di

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del 26/9/2019 , che
qui si intendono richiamate:



Motivi della decisione

Occorre premettere che la presente sentenza verrà redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie.

Nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare RGE 57/2013 pendente innanzi al Tribunale di Monza nei confronti di Ambrogio il GE disponeva con provvedimento del 28.06.2018 la vendita degli immobili sottoposti ad espropriazione forzata delegando a tal fine il professionista Dr. ed assegnando al medesimo un fondo spese di euro 2.500,00 a carico del creditore procedente. Con il predetto provvedimento il GE disponeva che il pagamento intervenisse nel termine di 30 giorni dalla data dell'udienza con avvertimento che in caso di omissione il delegato avrebbe dovuto rimettere gli atti al GE per l'eventuale declaratoria di improcedibilità.

Con informativa depositata il 31.07.2018 il delegato notiziava il GE che il creditore procedente non aveva ancora provveduto al versamento del fondo spese assegnato e successivamente comunicava che il medesimo era stato ricevuto in data 02/08/2018.

Il debitore esecutato proponeva opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. lamentando che il mancato rispetto del termine assegnato dal GE per il versamento del fondo spese avrebbe dovuto determinare l'estinzione della procedura espropriativa, così come statuito dal GE, ritenendo che il ritardo ingiustificato del creditore comportasse automaticamente l'estinzione della procedura.

Il GE rigettava l'istanza di sospensione della procedura esecutiva, sul presupposto che il termine per il versamento del fondo spese non sia un termine perentorio a pena di decadenza, che il pagamento era comunque intervenuto con ciò essendosi verificato un



atto di impulso alla procedura e che comunque la valutazione del ritardo ai fini della inattività delle parti rientrava nell'ambito del potere discrezionale del Giudice. Il GE assegnava, pertanto, a parte opponente il termine di 60 giorni per l'eventuale instaurazione del giudizio di merito.

Il debitore esecutato proponeva reclamo avverso il predetto provvedimento del GE ed il Tribunale, in composizione collegiale, rigettava il reclamo.

Il debitore esecutato ha quindi introdotto il presente giudizio di merito riferito all'opposizione ex art.617 c.p.c. nel termine assegnato dal GE.

L'opponente chiedeva in via preliminare la sospensione, dell'esecutorietà del provvedimento di condanna alle spese relativa al procedimento di reclamo ex art. 669 terdecies, nonché al pagamento dell'ulteriore somma dovuta per contributo unificato, nonché la sospensione del procedimento esecutivo contraddistinto dal N.R.G. 57/2013.

Entrambe le istanze venivano rigettate dal giudice con la seguente motivazione:.

L'ordinanza di rigetto del reclamo cautelare non è ricorribile per cassazione, neppure in ordine alle sole spese, perché è un provvedimento inidoneo a divenire cosa giudicata, formale e sostanziale, conservando i caratteri della provvisorietà e non decisorietà. Pertanto, dopo la novella dell'art. 669 septies c.p.c. da parte della l. n. 69 del 2009, la contestazione delle spese – ove il soccombente abbia agito “ante causam” e non intenda iniziare il giudizio di merito – va effettuata in sede di opposizione al precetto ovvero all'esecuzione, se iniziata, trattandosi di giudizio a cognizione piena in cui la condanna alle spese può essere ridiscussa senza limiti, come se l'ordinanza sul reclamo fosse, sul punto, titolo esecutivo stragiudiziale; qualora, invece, il giudizio di merito sia instaurato, resta, comunque, sempre impregiudicato il potere del giudice di rivalutare, all'esito, la pronuncia sulle spese adottata nella fase cautelare, in conseguenza della strumentalità, mantenuta dalla l. n. 80 del 2005, tra tutela cautelare e merito. (Cass.6180/2019).



Venendo al merito va detto che secondo l'opponente il termine assegnato dal Giudice dell'Esecuzione sarebbe un termine che - benchè ordinatorio – ove non rispettato dovrebbe comportare necessariamente la declaratoria di estinzione della procedura, restando diversamente un termine il cui rispetto è rimesso alla volontà della parte onerata e privo di conseguenze in caso di sua inosservanza ingiustificata e senza che sia stata ottenuta – prima del suo spirare – la proroga.

Tale prospettazione non appare condivisibile.

Per il versamento del fondo spese al delegato non è previsto dal codice di procedura civile alcun termine specifico né alcuna sanzione per il suo mancato rispetto: il giudice ai fini di una maggiore speditezza della procedura, può disporre che un determinato atto sia compiuto entro un certo termine, riservando a se stesso ogni valutazione sulla interpretazione del mancato rispetto del termine da parte del creditore.

Pur ammettendosi che la norma di cui all'art. 164 bis disp. att. cod. proc. civ., che ha previsto una fattispecie generalizzata di estinzione "per infruttuosità" dell'esecuzione, possa giustificare la chiusura anticipata del processo esecutivo in ipotesi di omesso versamento del fondo spese per la custodia (secondo Cass. 12877/2016 “non par dubbio che la norma.... finisca per convalidare un'interpretazione che comprenda, nell'ambito delle spese «per gli atti necessari al processo», anche quelle materiali che siano indissolubilmente finalizzate al mantenimento dell'immobile pignorato in fisica e giuridica esistenza”) va tuttavia, precisato che essa affida al G.E. il compito di verificare in concreto, con riferimento al caso specifico, "l'economicità" dell'esecuzione per tutte le ipotesi in cui «non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura».

Ne consegue che in assenza di una norma procedurale che fissi un termine per il versamento del fondo spese e che ricollegli automaticamente la sanzione dell'estinzione della procedura al mancato rispetto del termine assegnato, ogni valutazione rientra



nell'ambito della discrezionalità del Giudice il quale può ritenere il comportamento processuale come incompatibile con la volontà di dare impulso alla procedura e quindi assumere il relativo provvedimento di estinzione per inattività delle parti, oppure può ritenere che il mancato rispetto del termine comunque non debba essere inteso come disinteresse del creditore a dare impulso alla procedura espropriativa.

Il che era ben evidente nel caso di specie dato che il Giudice si era espresso nel senso che il mancato versamento avrebbe comportato la necessità di rimessione degli atti al GE per l'eventuale declaratoria di improcedibilità.

Escludendosi quindi, sin dall'origine, un'automaticità tra mancato versamento nei termini e declaratoria di improcedibilità.

Declaratoria di improcedibilità che non è stata poi pronunciata a seguito del deposito del fondo spese effettuato con soli due giorni di ritardo rispetto alla scadenza del termine.

In definitiva il provvedimento di estinzione per inattività delle parti non è, nel caso di specie, espressamente previsto dalla legge e pur ammettendosi l'applicazione analogica della norma di cui all'art. 164 bis disp. att. cod. proc. civ., è il Giudice che ha la facoltà di determinare le conseguenze del mancato rispetto del termine dovendosi accertare con riferimento al caso concreto – attraverso la valutazione discrezionale del complessivo comportamento processuale della parte – se vi siano o meno i presupposti per potersi parlare, effettivamente e sostanzialmente, di “inattività delle parti” ed emettere quindi il provvedimento di estinzione.

Provvedimento di estinzione che non è stato correttamente assunto a fronte del deposito del fondo spese che evidenziava l'intento del creditore a dare impulso alla procedura espropriativa.

Ne deriva il rigetto dell'opposizione.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.



Il Giudice nella causa tra Ambrogio ed ELROND NPL 2017 srl ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, così decide:

- 1) Rigetta l'opposizione promossa da Ambrogio
- 2) Condanna Ambrogio a rimborsare a ELROND NPL 2017 srl le spese di lite che liquida in complessivi € 3200,00 oltre rimborso forfettario (15%) ed oneri di legge.

Così deciso in data 27 gennaio 2020 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Monza.

il Giudice

Dott. Giovanni Battista Nardecchia

